



Ricapitolazione sull'Assegno Unico Universale – aggiornato 2026

## Cos'è

**L'Assegno unico e universale** è un sostegno economico per le **famiglie con figli a carico** attribuito per ogni figlio:

- **fino al compimento dei 21 anni** (a determinate condizioni);
  - **senza limiti di età per i figli disabili.**
  - È **universale**, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISSE o con ISSE superiore alla soglia di 46.582,71 euro.

## A chi è rivolto

L'Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- **per ogni figlio minorenne a carico.**
  - per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza (con maggiorazione sino al primo anno);
  - **per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:**
    - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
    - svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
    - svolga il servizio civile universale;
  - **per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.**

## Come funziona

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l'Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.

L'importo commisurato al valore dell'ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali **l'ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno**.

L'Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura "universale", può essere richiesto **anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 46.582,71 euro**. In tal caso, saranno corrisposti gli **importi minimi** previsti dalla normativa.

**Per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile:**

- rivolgersi agli intermediari abilitati l'assistenza fiscale (CAF);
  - accedere al Portale unico ISEE sul sito INPS, utilizzando le credenziali d'accesso, e richiedere l'ISEE precompilato o non precompilato.



## Importo di diritto

Gli aumenti dell'assegno unico entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026, ma i nuovi importi saranno erogati a partire dal mese di febbraio. Gli arretrati relativi a gennaio verranno recuperati dall'Inps nel corso del mese di marzo.

Fondamentale aggiornare l'**Isee 2026**, poiché quello 2025 scadrà il 31 dicembre. Senza nuova DSU, da marzo l'assegno verrà pagato al minimo.

Per mantenere l'importo pieno occorre presentare l'Isee entro il **28 febbraio**; c'è tempo fino al **30 giugno** per recuperare gli arretrati.

Cosa succede se non aggiorno l'ISEE entro la scadenza? Chi non aggiorna l'ISEE entro il 30 giugno continuerà a ricevere l'importo minimo dell'Assegno Unico e perderà gli arretrati tra marzo e giugno.

Resta invariata la regola generale: la prima rata viene pagata nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda, mentre eventuali conguagli – a credito o a debito – vengono accreditati insieme alla rata ordinaria.

L'importo dell'Assegno viene determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di altri elementi.

In particolare, è prevista:

- **una quota variabile** progressiva (**da un massimo di 203.80 euro** per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.468,51euro **a un minimo di 58.30 euro** per ciascun figlio minore in assenza di ISEE - **figli maggiorenni in formazione, importo minimo, 29.20 euro** o con ISEE pari o superiore a 46.582,71euro).
- Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
  - nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
  - madri di età inferiore a 21 anni;
  - nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  - figli affetti da disabilità;
  - figli di età inferiore a un anno;
  - figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.939,56 euro;

Il beneficio è **corrisposto dall'INPS**:

- al richiedente;
- a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L'Assegno è erogato con:

- accredito su conto corrente bancario o postale;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale.

In fase di compilazione della domanda, il **genitore richiedente** potrà indicare le **modalità di pagamento** prescelte, proprie e relative all'altro genitore. In caso contrario, l'altro genitore esercente



la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo.

Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all'INPS.

In caso di **affidamento esclusivo**, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell'importo spettante. Anche in questo caso, l'altro genitore ha facoltà di modificare questa scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali.

Per i nuovi nati il beneficio spetta dal settimo mese di gravidanza.

L'Assegno unico **non assorbe né limita** gli importi del **Bonus asilo nido**.

## Domanda

### REQUISITI

L'Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda **tutte le categorie di lavoratori**:

- dipendenti (sia pubblici che privati);
- autonomi;
- pensionati;
- disoccupati;
- inoccupati.

I redditi e i patrimoni presi in considerazione sono quelli riferiti a due anni prima rispetto alla presentazione della Dsu: per l'Isee 2026, ad esempio, contano i redditi del 2024 e il patrimonio posseduto al 31 dicembre 2024. Una volta completata la procedura, l'attestazione Isee viene rilasciata normalmente entro dieci giorni lavorativi.

Chi ha già una domanda di AUU approvata non dovrà presentare una nuova richiesta, a meno che non abbia ricevuto comunicazione di decadenza, revoca o rifiuto della domanda

## Il calendario dei pagamenti 2026

Gli accrediti relativi alle prestazioni in corso di godimento, senza variazioni, avverranno a partire in date specifiche, che variano di mese in mese.

- 21-22 gennaio
- 19-20 febbraio
- 19-20 marzo
- 20-21 aprile
- 20-21 maggio
- 18-19 giugno
- 20-21 luglio
- 18-19 agosto
- 21-22 settembre
- 21-22 ottobre
- 19-20 novembre
- 16-17 dicembre

Nel caso di **prima erogazione** dell'assegno, il pagamento della prima rata avviene generalmente nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nella stessa data vengono accreditate eventuali somme a **conguaglio**, sia a credito che a debito.



## Attenzione al compimento dei 18 anni

I figli, dai 18 anni ai 21 anni, continuano a mantenere il diritto all'assegno unico (anche se in somma minore).

A riprova che in concomitanza del 18esimo compleanno la continuità mensile dell'assegno può essere mantenuta, vi è il fatto – sottolineato dall'INPS – che muovendosi per tempo c'è la possibilità di non subire nessuna sospensione da un mese all'altro. Quindi cosa bisogna fare?

Anzitutto va rammentato che rispetto a un minorenne, l'ingresso nella maggiore età comporta dei requisiti specifici di cui il figlio deve essere in possesso affinché l'assegno resti valido (*v. sopra "a chi è rivolto"*).

Quindi, all'indomani del 18esimo compleanno, sarà necessario certificare la collocazione del figlio, ormai maggiorenne, in una delle casistiche sopra elencate. E per farlo bisognerà appunto che o il genitore o figlio aggiornino lo stato della domanda originaria di assegno, altrimenti l'INPS bloccherà l'erogazione fino a "nuovo ordine".

Viceversa, se il genitore si muoverà per tempo, integrando la domanda già nel mese stesso del compimento dei 18 anni l'assegno non subirà nessuna sospensione perché la quota successiva arriverà normalmente.

## La tua area personale dove trovi tutto in pochi click

In MyINPS accedi con le tue credenziali e puoi:

- consultare agevolmente le **pratiche in corso**;
- accedere ai **servizi** che potrebbero interessarti o che utilizzi di frequente.

## Come accedere a MyINPS

Puoi accedere a MyINPS in tre modalità:

- con il tuo **SPID** – Sistema Pubblico di Identità Digitale
- inserendo i dati della tua Carta d'Identità Elettronica - **CIE**
- attraverso la Carta Nazionale dei Servizi – **CNS**
- tramite eIDAS, sistema che permette ai cittadini dell'Unione europea di accedere tramite la propria identità digitale nazionale

Dalla homepage del portale INPS clicca sul pulsante "**Accedi**" posizionato in alto a destra della pagina. Dopo l'accesso sarai reindirizzato direttamente alla tua area personale.

La pagina personale MyINPS è navigabile:

- cliccando sui moduli che ospitano l'anteprima dei contenuti e degli strumenti a tua disposizione con link diretto alla sezione dedicata;
- attraverso il menu di navigazione che trovi alla tua sinistra.

## Cosa troverai in MyINPS

### BACHECA

La sezione "Bacheca", il cuore della tua area personale da cui puoi muoverti agevolmente per navigare tutti contenuti di MyINPS.

### I TUOI DATI

La sezione "I tuoi dati" dove puoi consultare, verificare o modificare i contatti e i consensi che ci hai fornito.



## CENTRO NOTIFICHE

Il “Centro notifiche”, il comodo strumento che in un colpo d’occhio ti aggiorna su scadenze utili e informazioni importanti che ti riguardano.

## I TUOI SERVIZI E STRUMENTI

“I tuoi servizi e strumenti”, la lista dei servizi e degli strumenti scelti per te in unico spazio.

## I TUOI PREFERITI

“I tuoi preferiti”, la lista dei tuoi contenuti preferiti precedentemente salvati da raggiungere più velocemente.

## CONTATTI INPS

### Come faccio se non ho lo SPID?

Se non lo ricordi, recati in qualsiasi ufficio postale, portando con te un documento di riconoscimento (Carta d’Identità, Patente di guida o Passaporto) e la Tessera Sanitaria entrambi in originale e in corso di validità. Riceverai il Codice di Attivazione SPID 3 via SMS in pochi minuti.

### A chi spetta l’assegno unico in caso di separazione o divorzio?

In caso di separazione tra i genitori, l’assegno unico spetta **di regola a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale**, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021.

Tale norma, invero, dispone espressamente che *“L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.”*.

Dunque, in assenza di un accordo diverso, l’INPS provvede ad erogare l’importo in pari misura (50%) a ciascun genitore, anche se non più conviventi.

**In caso di affidamento esclusivo del figlio a uno solo dei genitori**, l’intero importo dell’assegno spetta al genitore affidatario, salvo diversa disposizione del giudice.

L’assegno unico non spetta interamente al coniuge collocatario dei figli per diritto.